

**DISCIPLINARE DI GARA**  
**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI**  
**CABLAGGIO STRUTTURATO RETE DATI E FONIA IMBARCHI A1-A10 DELL'AEROPORTO**  
**"LEONARDO DA VINCI" DI FIUMICINO (ROMA) – C.I.G. B86FFEAFEB**

PREMESSE.....	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	3
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	3
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	4
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	5
2.2 CHIARIMENTI.....	5
2.3 COMUNICAZIONI.....	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	6
3.1 DURATA.....	7
3.2 OPZIONI E RINNOVI.....	7
3.3 REVISIONE DEI PREZZI.....	7
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	7
5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	8
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	9
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	9
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	10
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	10
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	10
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	10
7. AVVALIMENTO.....	11
8. SUBAPPALTO.....	12
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	12
10. SOPRALLUOGO.....	14
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	14
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	14
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	16
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	16
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	17
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	18
14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.....	18
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	18
14.5 CAMPIONI.....	19
14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	19
14.7 DICHIARAZIONE SPAZI CONFINATI.....	20
14.8 DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D. LGS. 159/2011.....	20
14.9 COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ.....	20
15. OFFERTA TECNICA.....	20

16.	OFFERTA ECONOMICA.....	22
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	22
17.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA .....	23
17.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	23
17.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	23
17.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	24
18.	COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	24
19.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....	24
20.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	24
21.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	25
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	26
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	26
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	27
25.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE .....	28
26.	CODICE ETICO – D. LGS. 231/2001 – POLICY ANTICORRUZIONE – DIRITTI UMANI/POLICY DE&I .....	28
27.	ACCESSO AGLI ATTI .....	29
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	29
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	30

## PREMESSE

Aeroporti di Roma S.p.A. (d'ora in poi, per brevità, anche **Stazione Appaltante**) con bando inviato alla G.U.U.E. il 30/09/2025 e ricevuto dalla medesima in pari data ha indetto la gara in oggetto.

Il suddetto bando/avviso di indizione di gara è stato pubblicato:

- sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- sul sito del Committente all'indirizzo [www.sg.adr.it](http://www.sg.adr.it)

Si precisa che tutti gli aspetti relativi alla modalità di esecuzione dell'appalto e agli impegni e obblighi del concorrente in caso di assegnazione del contratto, sono riportati nel "Capitolato Speciale d'Appalto" e negli altri documenti tecnici allegati al presente Disciplinare.

Il progetto esecutivo allegato al presente Disciplinare è stato validato dal Responsabile Unico del Progetto con provvedimento del 16/07/2025 a seguito dell'esito positivo del rapporto di verifica del progetto esecutivo.

È fatto obbligo agli Operatori Economici di utilizzare tutta la documentazione di gara o sue parti esclusivamente per la partecipazione alla presente procedura. La Stazione Appaltante non autorizza alcun utilizzo differente da quello relativo alla partecipazione alla presente procedura e si riserva la facoltà di agire per la tutela dei propri interessi nel caso in cui la suddetta documentazione venga utilizzata per altri fini.

Non sono ammesse offerte in aumento, offerte parziali e/o proposte di varianti rispetto a quanto specificato negli allegati al presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. 36/2023 (d'ora in poi, per brevità, anche solo **Codice**), la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito **Piattaforma**) accessibile all'indirizzo [www.sg.adr.it](http://www.sg.adr.it),

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il **Responsabile del procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è Valerio Foti [valerio.foti@adr.it](mailto:valerio.foti@adr.it).

Il **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento**, ai sensi dell'articolo 15, co. 4, del Codice, è Carmen Natale.

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

Ai sensi dell'art. 25, co. 4, del Codice, nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal

- singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti presenti al sito [www.sg.adr.it](http://www.sg.adr.it), sezione "Documentazione".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul sito [www.sg.adr.it](http://www.sg.adr.it) dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato al sito [www.sg.adr.it](http://www.sg.adr.it), sezione "Documentazione" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare nei documenti reperibili al sito [www.sg.adr.it](http://www.sg.adr.it), sezione "Documentazione", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma, le cui specifiche tecniche sono evidenziate all'interno dell'area informativa nel sito [www.sg.adr.it](http://www.sg.adr.it) nella sezione denominata "Documentazione", che sia in grado di dialogare con il portale acquisti ADR;
- b) disporre di un indirizzo di posta elettronica;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento UE n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è **gratuito** ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un

profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center al seguente numero 02 12 41 21 303 nei seguenti orari lunedì – venerdì dalle ore 09:00 alle 18:00 oppure cliccando su “Richiedi assistenza online” presente nella homepage del sito <https://www.sg.adr.it>, in basso a sinistra.

Per informazioni che riguardino esclusivamente problematiche connesse alla mancata/parziale operatività della Piattaforma (con impossibilità, quindi, di utilizzare la funzionalità “Richiedi assistenza online”) è possibile, invece, rivolgersi nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 17:00: +39 335.16.43.139 (Dott. Andrea Brugnoli).

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La procedura di gara è regolamentata, oltre che dal presente documento, dai seguenti allegati:

- a) bando di gara;
- b) capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- c) Capitolato tecnico ed elaborati tecnici del Progetto esecutivo
- d) DUVRI;
- e) schema di contratto;
- f) Criteri di valutazione tecnica
- g) modello “Domanda di partecipazione”;
- h) Istruzioni per la compilazione del DGUE;
- i) modelli “Dichiarazioni sostitutive per richiesta informazione antimafia”
- j) modello “Offerta Tecnica”
- k) modello “Offerta Economica”
- l) modello “Dichiarazione relativa ai costi propri della manodopera e agli oneri propri della sicurezza”.
- m) Modello “Dichiarazione Spazi confinati”
- n) Modello “Dichiarazione composizione concorrente”

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante al seguente link: [www.sg.adr.it](http://www.sg.adr.it).

### 2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la funzionalità “Messaggi” (“Messaggi”), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante **pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul portale acquisti di ADR**, nella sezione “Allegati Procedura” dell’evento.

**Le risposte ai quesiti, pubblicate sul sito internet, valgono a chiarire a tutti gli effetti la *lex specialis*; pertanto, i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire importanti informazioni sulla procedura in oggetto. La mancata ottemperanza di tale condotta da parte dei concorrenti non potrà essere utilizzata a giustificazione di eventuali carenze informative in capo agli stessi; pertanto, la mancata conoscenza di informazioni contenute all'interno del sito internet non giustificherà eventuali inadempimenti dei concorrenti.**

Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si invitano i concorrenti ad astenersi dal contattare la Stazione Appaltante telefonicamente o con modalità differenti da quanto sopra indicato.

### 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, del Decreto Legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili tramite la funzione "Messaggi" della Piattaforma medesima. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione secondo quanto riportato nel già citato file "Documentazione ed istruzioni piattaforma gare" disponibile al sito [www.sg.adr.it](http://www.sg.adr.it)

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, ADR provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai sopra richiamati articoli del D. Lgs. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), lett. c), lett. d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto le prestazioni presentano un carattere unitario e inscindibile, da svolgersi in uno specifico spazio di un singolo Aeroporto.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'appalto è il seguente:

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Importo Lavori di Cablaggio Strutturato (Rete Dati & Fonia) "Imbarchi A1-A10 (a corpo)	45314320-0	P	4.294.717,53 €
1.1	<i>di cui costi della manodopera ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice dei contratti pubblici</i>			2.266.079,25 €
2	Importo Lavori di Cablaggio Strutturato (Rete Dati & Fonia) "Imbarchi A1-A10 (a misura)			1.852.356,21 €
2.1	<i>di cui costi della manodopera ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice dei contratti pubblici</i>			1.151.631,57 €
<b>A) Importo a base di gara (IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi)</b>				<b>6.147.073,74 €</b>
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>				<b>9.060,31 €</b>
<b>A) + B) Importo complessivo</b>				<b>C) 6.156.134,05€</b>

L'importo per lavori a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad **€ 3.417.710,82** calcolati all'interno dell'elaborato progettuale "Quadro incidenza Manodopera".

Ai sensi dell'art. 11 del Codice, il Contratto Collettivo applicato è il CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (cod. CNEL C011).

L'importo degli oneri della sicurezza non è soggetto a ribasso.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 9.060,31.

Tabella 1

<b>Categoria</b>	<b>Classifica</b>	<b>Prev./Scorp.</b>	<b>% sul totale lavori</b>	<b>Subappalto</b>	<b>Avvalimento</b>
OS19	VI	Prevalente	100%	Si	Si

### 3.1 DURATA

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto, incluse le opere di finimento anche ad integrazione degli eventuali appalti ed opere scorporate, così da dare le opere appaltate completamente ultimate ed in perfette condizioni è di **280 (duecentottanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

A parziale integrazione di quanto riportato nel paragrafo precedente, si faccia riferimento alle tempistiche riportate all'interno del Capitolato Tecnico.

### 3.2 OPZIONI E RINNOVI

Non applicabile

### 3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente Disciplinare di Gara cui si rimanda integralmente.

## 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, ai sensi dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 68, co. 14 e dell'art. 67, co. 4, del Codice, il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intersorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel proseguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 15 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del

mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, co. 1, lett. b), c) e d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, senza alcun margine di apprezzamento da parte della Stazione Appaltante, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice implica la sussistenza di un margine di apprezzamento della situazione concreta da parte della Stazione Appaltante con esclusione necessitata solo una volta apprezzata la sussistenza del presupposto enucleato dalla norma.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b),c) e d) del Codice la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio, delle consorziate indicate quali esecutrici e delle consorziate che prestano i requisiti.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

### **Self-cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale comprovabili ai sensi della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, avviene, ai sensi dell'art. 99 del Codice e della predetta delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

## **6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 99 del Codice, la Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito, per brevità, FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel FVOE o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La verifica del possesso dei requisiti tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati nella Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 avviene, ai sensi dell'art. 99, comma 2, del Codice e della predetta delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del Codice in sede di presentazione delle offerte i concorrenti trasmettono alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 nonché per le altre finalità previste dal Codice.

### **6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## **6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

## **6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Costituisce requisito di idoneità tecnica e professionale il possesso dell'attestazione di qualificazione richiesta nel CSA in classifica adeguata in relazione ai lavori che si intende assumere, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, rilasciata da una società di attestazione regolarmente autorizzata o, in alternativa, di certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri, secondo quanto previsto dall'art 100 in combinato disposto con l'allegato II.12. La comprova del requisito è fornita mediante presentazione della certificazione SOA.

## **6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1, lettera a), deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

### **Requisiti di capacità tecnico professionale**

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 deve essere posseduto da ciascuna impresa in classifica adeguata in relazione ai lavori che intende assumere.

## **6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1, lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

### **Requisiti di capacità tecnico professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c), del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), del Codice: laddove il consorzio stabile esegua i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate; laddove il consorzio stabile esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti tecnico professionali di cui al punto 6.3 e/o per migliorare la propria offerta anche mediante ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve per entrambe le finalità.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Stazione Appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'art. 372, co. 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso dei requisiti di cui all'art. 100, co. 3, del Codice, ovvero quelli indicati al punto 6.1, relativi ad autorizzazioni o altro titolo abilitativo richiesto, o con soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto e l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

La disciplina in materia di subappalto è contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente Disciplinare di Gara cui si rimanda integralmente.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, quinto periodo, del d.lgs. 36/2023, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al **2% del prezzo base dell'appalto** e precisamente di importo pari ad € 123.122,68. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione, con le modalità previste dall'art. 106, rispettivamente commi 2 e 3, del Codice.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10 dell'art. 106 del Codice.

La garanzia fideiussoria a scelta del concorrente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  4. che, in deroga a quanto previsto dallo schema tipo di cui al D.M. 193/2022, per ogni eventuale controversia, sarà competente esclusivamente il **Foro di Roma**.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 106, co. 3, del Codice deve essere emessa e sottoscritta digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dovrà essere in possesso dei relativi requisiti.

Ai sensi dell'art. 106, co. 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - i. Per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - ii. Per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede detta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a);
- c. Riduzione del 10%, cumulabile con quelle indicate alle lettere a. e b., quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del Codice ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;

- d. Riduzione di un ulteriore 10% caso di possesso di certificazione SA8000. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- i. Per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione/marchio;
  - ii. Per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione/marchio.

Per fruire delle suddette riduzioni il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita nella sua integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 10. SOPRALLUOGO

E' previsto un incontro illustrativo presso gli uffici di Aeroporti di Roma Spa, siti in Via Pier Paolo Racchetti, 1, 00054 Fiumicino (Roma). La mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di esclusione dalla procedura di gara.

**La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 10/10/2025**, tramite la Piattaforma alla Sezione "Messaggi" e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma di gara. Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d), del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a 220,00 €, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

## 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma di gara. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste

nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione (laddove previsto) deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31/10/2025 a pena di irricevibilità.** La Piattaforma di gara non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma di gara.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

## 12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Eventuale documentazione redatta in lingua non italiana dovrà essere accompagnata da apposita traduzione per poter essere presa in considerazione.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101, co. 4, del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

### **13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice.

Non sono, altresì, sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

### **14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma [www.sg.adr.it](http://www.sg.adr.it) la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione corredata da imposta di bollo;

- 2) DGUE compilato sulla piattaforma secondo le modalità indicate nell'Allegato "Istruzioni per la compilazione del DGUE";
- 3) dichiarazione integrativa in caso di ammissione al concordato preventivo; garanzia provvisoria;
- 4) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
- 5) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6;
- 6) in caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 7) Dichiarazione resa ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (cd. "Codice antimafia");
- 8) Copia del documento d'identità;
- 9) In caso di soggetto diverso dal Legale Rappresentante, ossia solo in caso di un procuratore, documento idoneo ad attestare i poteri di firma del Procuratore Speciale (per es: certificato CCIAA, procura speciale, verbale di assemblea...) di ciascuna società, singola o riunita/riunenda o impresa partecipante ad un GEIE/aderente ad un contratto di rete; tale documento dovrà essere prodotto anche da parte di ogni eventuale impresa ausiliaria;

#### 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La Domanda di Partecipazione è integrata con il DGUE e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato lettera g).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella Domanda di Partecipazione il concorrente dichiara:

- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, non è necessario allegare la procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

#### **14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo seguendo le modalità indicate nel manuale "Istruzioni per la compilazione del DGUE" allegato alla presente. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

#### **14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14**

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, co. 4 e co. 5, del D. Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, co. 1, lettera o), del citato decreto, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

#### **14.5 CAMPIONI**

Non applicabile

#### **14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione resa da ciascun componente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **14.7 DICHIARAZIONE SPAZI CONFINATI**

Il Concorrente allega la "Dichiarazione spazi confinati", redatta secondo il modello allegato al presente Disciplinare, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, i cui campi liberi dovranno essere opportunamente compilati, prodotta e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/Procuratore speciale con poteri di ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda.

#### **14.8 DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D. LGS. 159/2011**

Il Concorrente inserisce la documentazione necessaria per richiedere, in caso di aggiudicazione, presso la Banca Dati Nazionale Antimafia le informazioni di cui al d.lgs. n. 159/2011 ("Codice antimafia"), consistente nella dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale di ciascuna società, singola o riunita/riunenda, contenente tutte le informazioni richieste, nonché nelle dichiarazioni sostitutive di tutti i soggetti, giuridici e fisici, per i quali il Codice antimafia prevede vengano acquisite le suddette informazioni (vedasi modello "i) modelli "Dichiarazioni sostitutive per richiesta informazione antimafia").

Si evidenzia che la mancata o incompleta produzione della documentazione necessaria per richiedere, in caso di aggiudicazione, l'informazione di cui al "Codice antimafia" non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

#### **14.9 COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ**

Il Concorrente allega una copia del documento di identità per ciascun soggetto che ha sottoscritto la documentazione amministrativa con firma autografa.

Si precisa che:

- In caso di più sottoscrizioni, da parte dello stesso soggetto, è sufficiente allegare una sola copia del documento di identità;
- la copia del documento di identità non occorre qualora la dichiarazione sia stata sottoscritta con firma digitale.

### **15. OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate al sito [www.sg.adr.it](http://www.sg.adr.it), sezione "Documentazione". L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere i seguenti documenti:

- a) A pena di esclusione, Offerta tecnica, redatta secondo il "Modello di offerta tecnica", debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante/ Procuratore Speciale con poteri di ciascuna società, singola (o dalla mandataria in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti già costituito) o riunenda (in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito);
- b) pena la non attribuzione del punteggio, la documentazione finalizzata a dimostrare quanto dichiarato nel criterio tabellare 1.2) del Modello di offerta tecnica;
- c) pena la non attribuzione del punteggio, la documentazione finalizzata a dimostrare quanto dichiarato nel criterio tabellare 1.3) del Modello di offerta tecnica;
- d) pena la non attribuzione del punteggio, la documentazione finalizzata a dimostrare quanto dichiarato nel criterio tabellare 1.4) del Modello di offerta tecnica;

- e) pena la non attribuzione del punteggio, il Cronoprogramma finalizzato a dimostrare quanto dichiarato nel criterio tabellare 1.5) del Modello di offerta tecnica;
- f) pena la non attribuzione del punteggio, copia dei certificati di cui è stato dichiarato il possesso, con riferimento al criterio tabellare 2.1) del Modello di offerta tecnica.

Le certificazioni (per attività coerenti con l'oggetto dell'appalto) eventualmente possedute da ciascuna società, singola o riunita/riunenda e dichiarate ai fini dell'attribuzione del punteggio dovranno essere rilasciate da un organismo di valutazione della conformità nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato II.8, lett. I, del Codice.

La mancata presentazione delle certificazioni non permetterà alla Commissione giudicatrice di attribuire alcun punteggio al relativo sub-criterio cui la certificazione mancante si riferisce; è onere del concorrente allegare copia delle certificazioni possedute.

Si precisa che: in caso di soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lettere e), f), g), h) del Codice, i punteggi verranno attribuiti, per ciascuna certificazione posseduta e coerente con l'oggetto dell'appalto, al 100% se la certificazione è posseduta da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero al 50% se posseduta solo da una o più di tali imprese; in caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, i punteggi verranno attribuiti, per ciascuna certificazione posseduta e coerente con l'oggetto dell'appalto, al 100% se la certificazione è posseduta dal consorzio oppure da tutte le consorziate designate per l'esecuzione delle attività, ovvero al 50% se la certificazione è posseduta solo da una o più consorziate designate per l'esecuzione delle attività.

- g) In caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.
- h) La Dichiarazione di composizione del concorrente. Redata secondo il modello n)

Con la presentazione dell'offerta tecnica, l'operatore economico dichiara espressamente che la propria offerta rispetta tutte le prescrizioni e caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto dell'equivalenza o conformità dell'offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Inoltre, l'operatore economico allega una dichiarazione sottoscritta contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 36/2023.

La richiesta di diniego all'ostensione delle parti censurate deve evidenziare le ragioni di concreta segretezza adeguatamente "motivate e comprovate", cioè ben circostanziate e documentate in base al caso specifico. Si precisa che, l'effettiva sussistenza di un segreto tecnico-commerciale non può discostarsi dalla definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà Industriale, di cui all'art 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. Ancora, si precisa che nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali, e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela. La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve invece essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti, e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della documentazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si precisa che analoga dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente in relazione alle informazioni che saranno eventualmente fornite in sede di soccorso istruttorio, richieste di chiarimenti e di verifica di anomalia dell'offerta.

Si precisa che la mancata e/o irregolare/incompleta produzione e/o compilazione della documentazione sopra richiamata, potrà comportare – a seconda del tipo di carenza riscontrata – l'esclusione del concorrente ovvero la mancata attribuzione dei punteggi tecnici cui la carenza si riferisce.

## 16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma il Modello "Offerta Economica" compilato secondo le istruzioni riportate nel modello stesso e firmato digitalmente dal legale rappresentante/ Procuratore Speciale con poteri di ciascuna impresa, singola (o dalla mandataria in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti già costituito) o riunenda (in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito). Si precisa che tale modello, firmato digitalmente e allegato al portale, costituisce l'offerta economica del concorrente: al riguardo, prima di allegare il modello al portale, si invita a verificare la correttezza di tutti i dati presenti nel documento, compresi quelli relativi al/ai firmatario/firmatari.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Il ribasso percentuale "R1" che si intende offrire sull'importo "a corpo" a base d'asta di 4.294.717,53 € di cui all'Art. 2 lett. A) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il ribasso percentuale "R2" che si intende offrire, sull'importo "a misura" a base d'asta di 1.852.356,21 € di cui all'art. 2 lett B) del Capitolato Speciale d'Appalto

In tale modello k) modello "Offerta Economica,"verrà calcolato automaticamente il ribasso percentuale convenzionale Rci offerto dal concorrente i-esimo definito come:

$$Rci = \text{ribasso "R1"} \times 0,70 + \text{ribasso "R2"} \times 0,30$$

Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali;

- b) la stima dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, entrambi compresi nell'importo offerto, resa mediante il Modello "Dichiarazione relativa ai costi propri della manodopera e agli oneri propri della sicurezza" compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente da parte del Legale Rappresentante/Procuratore speciale con poteri di ciascuna impresa, singola (o dalla mandataria in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti già costituito) o riunenda (in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito) attestante:
1. i propri costi della manodopera relativi al presente appalto;
  2. gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  3. che i costi indicati ai sopra citati punti 1) e 2) sono entrambi ricompresi nella propria offerta economica.

Ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice i costi della manodopera indicati all'art. 3 del presente Disciplinare di Gara non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Il dettaglio dell'offerta sarà accessibile alla Stazione Appaltante solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta; l'offerta non completa di tutti gli elementi richiesti (e, quindi, non "trasmessa") non sarà visibile dalla Stazione Appaltante e, pertanto, si intenderà come non presentata.

Non verrà ritenuta valida l'offerta pervenuta con modalità differenti da quelle descritte all'interno del presente documento.

Ciascun offerente si impegna a mantenere valida la propria offerta per un periodo non inferiore a **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

### 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione definiti nell'all. f) – criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

### 17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un **punteggio discrezionale**, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da Ciascun Commissario, secondo la seguente griglia di valori.

Ottimo	1,00	Il contenuto risulta molto chiaro e completo, articolato rispetto al criterio oggetto di valutazione e connotato da elevata concretezza, realizzabilità ed efficacia della soluzione proposta
Distinto	0,80	Il contenuto risulta chiaro e completo rispetto al criterio oggetto di valutazione, connotato da buona concretezza, realizzabilità ed efficacia della soluzione proposta
Buono	0,60	Il contenuto risulta chiaro e completo rispetto al criterio oggetto di valutazione
Sufficiente	0,40	Il contenuto risulta chiaro e connotato da concretezza e realizzabilità ma limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto al criterio oggetto di valutazione
Carente	0,20	Il contenuto risulta parziale e/o frammentario rispetto al criterio oggetto di valutazione e non connotato da concretezza e realizzabilità
Insufficiente	0,00	Il contenuto risulta non chiaro, fuori tema e/o non adeguato rispetto al criterio oggetto di valutazione

Si precisa che la Commissione terrà conto anche della chiarezza e precisione della descrizione di quanto offerto: in presenza di descrizioni vaghe, carenti, che possano prestarsi ad interpretazioni ambigue o che comunque dal punto di vista contrattuale non diano certezze riguardo all'adempimento degli obblighi assunti, la Commissione applicherà opportune riduzioni dei coefficienti.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti poi moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile in relazione al singolo sub-criterio.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio di tipo tabellare identificato nella colonna "C" dell'allegato f) – "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica", il relativo punteggio è assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

### 17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica avverrà attraverso la seguente formula:

$P_i = (R_{mp}/R_{mpmax}) * 30$  dove:

$R_{mp}$  = ribasso medio pesato offerto dal concorrente  $i$ -esimo;

$R_{mpmax}$  = ribasso medio pesato maggiore tra quelli offerti dai vari concorrenti;

30 = punteggio massimo attribuibile all'elemento di valutazione "Prezzo".

#### **17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

Per ciascun concorrente verrà calcolata la sommatoria dei punteggi ( $\Sigma$  Pt) ottenuti per ciascuno degli elementi di valutazione.

Il migliore offerente scaturirà dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

#### **18. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del Codice.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati nella Piattaforma di gara telematica nella sezione relativa alla presente procedura.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il Responsabile del Procedimento si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

#### **19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

Tutte le operazioni di gara saranno svolte in sedute che non prevedono la partecipazione degli Operatori Economici concorrenti.

La Stazione Appaltante garantirà la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara attraverso apposite comunicazioni inviate agli Operatori Economici concorrenti mediante l'area "Messaggi" della piattaforma, con le quali renderà note tutte le fasi e le sedute della procedura stessa.

.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

In considerazione della modalità telematica di svolgimento della gara, che consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti e la stazione appaltante attraverso il caricamento della documentazione su piattaforma certificata e che dunque risulta idonea a garantire la trasparenza del processo, non saranno svolte sedute pubbliche per l'apertura delle offerte. Attraverso la piattaforma sarà dato avviso circa l'evoluzione della procedura di gara fino all'aggiudicazione.

#### **20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora della seduta con cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato l'offerta nei termini previsti dal bando di gara.

In tale seduta, in virtù della scelta della Stazione Appaltante di fare ricorso alla c.d. inversione procedimentale, si procederà comunque all'apertura delle buste amministrative e al successivo "congelamento" senza procedere ad alcuna analisi o valutazione nel merito di quanto trasmesso dagli offerenti con le medesime. La Stazione Appaltante evidenzia che, al fine di conoscere l'esatta composizione/identità dell'offerente – non ricavabile dalla documentazione presentata nell'offerta tecnica – o per altre eventuali tematiche necessarie a garantire il regolare e corretto svolgimento delle operazioni di gara, si riserva la facoltà di prendere visione della documentazione amministrativa che

le consenta di soddisfare tali necessità. La commissione giudicatrice procede all'apertura esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare 17.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro **il termine che sarà richiesto dalla stazione appaltante**. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità descritte nel presente disciplinare, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Responsabile del Procedimento.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del Procedimento i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

## 21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **commissione giudicatrice**, ai fini della valutazione e analisi della documentazione trasmessa con la busta amministrativa, procede solo in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

E' sottoposto a verifica della documentazione amministrativa solo il soggetto risultato primo in graduatoria.

Fermo quanto sopra previsto con riferimento al concorrente classificatosi primo in graduatoria, la commissione giudicatrice, al solo fine di ottemperare alla previsione di cui all'art. 36, comma 2, del Codice in materia di accesso agli atti, procede, nei confronti dei concorrenti collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, alla visualizzazione del contenuto delle relative buste amministrative.

Il Responsabile del Procedimento provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella Piattaforma di gara telematica e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In caso di esclusione del primo in graduatoria, si procederà alla verifica amministrativa dei successivi concorrenti in ordine di graduatoria con le medesime modalità.

Relativamente alle operazioni di gara sopra descritte si precisa che, qualora ne sussistano i presupposti le stesse potranno essere svolte nella medesima seduta di gara per garantire la speditezza del procedimento.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano contemporaneamente:

- punteggio tecnico superiore a 9/10 del punteggio massimo (ossia superiore a 63 punti);
- un ribasso superiore alla media di tutti i ribassi superiori alla media dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, avvalendosi della commissione giudicatrice e/o di eventuali supporti tecnici, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in qualunque momento, di sospendere o annullare la procedura di gara senza che, in tale eventualità, i concorrenti possano avere nulla a pretendere nei suoi confronti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere la procedura, ovvero di procedere ugualmente, nel caso di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 108, co. 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non si procedere all'aggiudicazione.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto

indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 25 del presente documento;

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato trascorsi 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, co. 2, del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Tale garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del C.C.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del C.C.;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Committente, senza possibilità di opporre eccezioni;
- che, per ogni eventuale controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 18, co. 10, del Codice, mediante la tabella di cui all'allegato I.4 al Codice, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

In caso di interpello a seguito di risoluzione o di recesso del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter del Codice delle leggi antimafia, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, co. 2, del Codice.

#### **24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge nei confronti della Committente, nonché degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 102, co. 1, lett. b), del Codice, è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art. 2 del CSA, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Con riferimento alle clausole sociali per le assunzioni di giovani e la parità di genere non risultano applicabili le ulteriori previsioni di cui all'art. 1 co. 4 dell'allegato II.3 al Codice. Ciò in quanto, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida di cui al DM 20.06.2023 adottate ai sensi dell'art. 1 co. 8 del medesimo allegato al Codice, il contesto settoriale di riferimento evidenzia uno scarsissimo tasso di occupazione femminile, tale da rendere, allo stato, non coerente l'imposizione di obblighi ulteriori in materia di parità di genere. Parimenti, in riferimento al personale giovanile, con disabilità o svantaggiato, le caratteristiche tecnico-operative delle attività da svolgere richiedono, in larga misura, l'impiego di personale dotato di consolidata esperienza professionale e specifiche competenze maturate nel tempo, circostanza che limita oggettivamente le possibilità di inserimento di risorse prive di un adeguato percorso formativo e professionale; l'eventuale inserimento di tali figure richiederebbe percorsi di formazione preliminari non compatibili con i tempi e gli obiettivi di efficienza operativa ed economicità della commessa in oggetto.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

## **26. CODICE ETICO – D. LGS. 231/2001 – POLICY ANTICORRUZIONE – DIRITTI UMANI/POLICY DE&I**

L'Appaltatore dichiara di essere informato che la Committente ha adottato ed attua un proprio "Modello di organizzazione gestione e controllo" conforme alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. ("Decreto") disponibile nel sito internet [www.adr.it](http://www.adr.it) nell'area Corporate Governance.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, di non aver ricevuto sanzioni e/o misure ai sensi degli artt. 9 e 10 del Decreto e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, l'Appaltatore dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva informativa alla Committente, che valuterà l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente causati alla Committente.

L'Appaltatore dichiara di essere informato che la Committente ha adottato il Codice Etico e la Policy Anticorruzione

del Gruppo Mundys: entrambi i documenti sono disponibili nel sito internet [www.adr.it](http://www.adr.it) nell'area *Corporate Governance*.

L'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare i principi inerenti alla tutela e rispetto dei Diritti Umani e la Policy in materia di Diversità, Uguaglianza e Inclusione – DE&I di ADR.

L'Appaltatore qualora soggetto alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 dichiara di adempiere a quanto previsto da tale normativa e si impegna in ogni caso a rispettare i principi e le disposizioni contenuti nel Codice Etico e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Mundys e a non porre in essere nei rapporti con la Committente comportamenti, anche omissivi, incompleti o tentativi volti alla commissione di uno o più reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

L'Appaltatore si impegna a segnalare ogni eventuale condotta illecita, anche sospetta, mediante gli appositi canali messi a disposizione in linea con quanto previsto dalla Policy Gestione delle Segnalazioni ADR disponibile sul sito web [www.adr.it](http://www.adr.it) sezione corporate governance/Whistleblowing Gruppo ADR.

L'Appaltatore si impegna a far osservare quanto sopra anche ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare tempestiva informativa alla Committente di eventuali nuove circostanze e/o mutamenti rispetto alle autodichiarazioni rilasciate alla Committente preliminarmente alla sottoscrizione del Contratto, con riserva per la Committente di adottare le opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del materiale informativo pubblicato nel sito internet [www.adr.it](http://www.adr.it) nell'area *Corporate Governance* in tema di impegno per la prevenzione e il contrasto alla corruzione diretto ai terzi che intrattengono o che intendono intrattenere rapporti la Committente.

La Committente potrà intimare, in caso di violazione dei Principi del Framework Human Rights, per iscritto alla Parte inadempiente di attivare azioni di rimedio entro 30 giorni dal ricevimento della intimazione (laddove vi sia una ragionevole aspettativa che tale inosservanza possa essere rimediata entro tale termine). Decorso inutilmente il suddetto termine di 30 giorni, o nel caso non vi sia una ragionevole aspettativa di rimedio, la Committente avrà la facoltà di applicare l'articolo 26 dell'allegato capitolato speciale d'appalto.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 dell'allegato capitolato speciale d'appalto, l'inosservanza da parte dell'Appaltatore di quanto previsto dal presente articolo costituirà inadempienza agli obblighi del Contratto e legittimerà la Committente a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente causati alla Committente.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, co. 6, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art. 222, co. 9, del Codice, ridotta della metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

## **28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire una rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 5 membri.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa liberamente consultabile sul sito [www.sg.adr.it](http://www.sg.adr.it).

### **Il Responsabile del Procedimento**